

presso di loro profumi, Crivello con Reti di Ferro, ed una Foghera, che li saranno somministrati dal Tribunale.

Volendo alcuno portar Robe da uso, o Vittuarie alli Passeggieri, possa col Mandato capitar alla Casa dei Priori, li quali saranno obbligati di riceverle, e farle capitare fedelmente a chi saranno dirette, non permettendo a chi le porterà, parlar, o visitar alcuno se non con altro apposito Mandato.

Al caso di far le Fedi di liberazione alli Passeggieri usino ogni diligenza per saper il loro stato di Salute, ed avvertino che abbiano sborrato, e maneggiato gli abiti; specificando gli accidenti che fossero nella Contumacia corsi di malattia, o morte.

Non dovranno li Priori licenziare alcuno senza Mandato del Tribunale sottoscritto dall' Aggionto alle Contumacie.

Avanti di dar ad alcun Contumaciantente la pratica l'obbligherà alla consegna delle Robe che avesse di ragion Publica, osservando che non abbia abbrucciato, o dissipato Porte, o Balconi, nel qual caso sarà obbligato di risarcire il danno, e se trovasse resistenza, lo parteciperà al Tribunale, altrimenti sarà obbligato a risarcire del proprio.

Prima che alcuno parta di Contumacia farà dal Guardiano spazzar, e nettar le proprie Stanze da ogn' immondizia facendole abbrucciare, e consumare.